



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

I.A. Caggiano



Religione e sicurezza integrata

ISSN 0394-2732

D. Romano - M. Ventura - G. Fattori - D. Curtotti - P. Annicchino - V. Ricciuto - T.F. Giupponi
E. Gianfrancesco - G. Tropea - A. Vendaschi - I. Ruggiu - A. Pin - G. Corso - N. Marchei - F. Alicino
D. Milani - A. Casiere - I.A. Caggiano - P.B. Helzel - S. Amato - A. Benzo - S. Baldassarre

Religioni digitali e religioni aumentate (dall'I.A.): la protezione dei dati religiosi e lo sviluppo sostenibile*

Ilaria Amelia Caggiano

Professoressa Ordinaria di Diritto privato, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed economiche, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Research Center of European Private Law (ReCEPL)

ABSTRACT

Da tempo, la digitalizzazione interessa anche le pratiche religiose, i rapporti tra credenti, la stessa formazione delle comunità religiose, attraverso la comunicazione online di contenuti religiosi, la diffusione di app, l'informatizzazione dei dati delle comunità. Al

di là dei possibili rischi derivanti

dalla trasposizione digitale delle relazioni umane e di una spiritualità che trovi il suo unico referente in uno strumento digitale, la dimensione virtuale ha rappresentato e può costituire uno strumento di rafforzamento della religiosità e di supporto alle confessioni, fino all'utilizzo di metodologie di intelligenza artificiale o dispositivi robotici in grado di automatizzare il conforto spirituale e i riti religiosi. Emergono due ordini di problemi in relazione alle informazioni digitali in grado di

SOMMARIO

1. Le religioni nella dimensione digitale: religioni digitali e religioni aumentate dall'Intelligenza artificiale – 2. L'emersione dei robot spirituali – 3. La profilazione dei fedeli – 4. La disciplina della protezione dei dati religiosi digitali quale presidio della libertà religiosa – 5. Protezione dei dati religiosi digitali e sviluppo sostenibile.

* Elaborato nell'ambito delle ricerche del progetto PRA-HE 2021 "Re.co.se - Religion and Comprehensive Security" finanziato dall'Università degli Studi di Foggia (bando PRA_HE 2021 UNIFG finanziato dall'Unione europea mediante il programma Next Generation EU e dal programma MUR-Fondo Promozione e Sviluppo-DM 737 del 2021).



rilevare il credo religioso di persone fisiche: i rischi di discriminazione derivanti dall'utilizzo autorizzato e non di tali dati anche da terze parti, proprio in ragione del carattere "sensibile" dei dati raccolti o inferiti; la creazione di software che potrebbero esercitare forme di controllo sull'individuo. A partire da tali questioni, il contribuente intende verificare quale ruolo abbia la disciplina della protezione dei dati personali nella mitigazione dei rischi sopra menzionati. I rischi relativi al trattamento dei dati religiosi richiamano l'attenzione sul contenuto di tali misure, sull'analisi comportamentale degli interessati, nonché sull'opportunità di valutazioni di scenario rispetto allo sviluppo sostenibile della società, laddove la nozione di sostenibilità sociale include la tenuta dei diritti fondamentali e la loro configurazione nella realtà algoritmica.

1. Le religioni nella dimensione digitale: religioni digitali e religioni aumentate dall'Intelligenza artificiale

Nell'attuale fase della contemporaneità, inaugurata dalla rivoluzione digitale e artificiale (dell'intelligenza artificiale), le religioni, le relative pratiche e persino i culti religiosi non sfuggono a processi di digitalizzazione, in diverse forme¹.

Si pensi alla comunicazione *online*, tramite *social network*, da parte delle autorità religiose², ai blog religiosi, alle preghiere, ai pellegrinaggi, alle cerimonie online³, ai cimiteri virtuali o piattaforme commemorative online⁴, ai videogiochi che sfruttano la *gamification* come chiave per declinare il rapporto tra religione e digitale⁵, ai gruppi religiosi o comunità virtuali che si formano

¹ P. PERRI, *La tutela dei dati personali nei social networks e nelle app religiose*, in *Vita e Pensiero – Jus, La tutela dei dati personali nei social networks e nelle app religiose*, 2020, p. 82 ss.

² Ad esempio, su Instagram, Papa Bergoglio è @Franciscus e ha quasi sette milioni di follower.

³ Per alcuni esempi, si vedano i seguenti siti web: <https://opusdei.org/it/article/10-app-gratuite-per-la-preghiera-e-la-vita-interiore-ios-e-android/>; <https://smartpray.org/>; www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/le-app-per-pregare/; www.avvenire.it/chiesa/pagine/tutta-la-chiesa-a-portata-di-app; <https://it.aleteia.org/2016/03/20/le-4-app-piu-in-voga-per-pregare-on-line/>

⁴ Alcuni significativi casi di studio sono stati documentati da G. BULIAN, *Religione e mezzi di comunicazione*, Output Intellettuale 2, Unità IV, 2018 (progetto Soraps) disponibile *open access* all'indirizzo www.sorapsunive.it

⁵ Come il video-gioco *I am Jesus Christ* disponibile su alcune piattaforme, in cui ai giocatori spetta il ruolo di vestire i panni del Gesù di Nazareth raccontato dalle Sacre Scritture e di provarsi in miracoli e lotte contro il diavolo e ultime cene.



online – diversi dalle religioni istituzionali storicamente affermatesi – per i quali la rete diventa determinante della stessa esistenza del credo religioso.

Tutti questi fenomeni di trasposizione nella realtà digitale di parte o dell'intera esperienza religiosa vengono variamente denominati nella riflessione specialistica, ma anche nella comunicazione pubblica, come *religioni online, digitali* o *virtuali*⁶.

Si pensi, da ultimo, alle omelie create con Chat GPT o alle chatbot che spiegano o forniscono consigli spirituali anche tramite sistemi di intelligenza artificiale generativi (e generalisti)⁷: in tali casi alla (mera) digitalizzazione si unisce l'automazione di alcune attività religiose, con l'ingresso delle problematiche etico – giuridiche connesse all'Intelligenza artificiale nel trattamento di informazioni che *per sé* riguardano la sfera intima, la visione della realtà e, quindi, ad alto rischio discriminatorio. Tale gruppo di fenomeni che utilizzano l'intelligenza artificiale può essere indicato, attraverso analogia metonimia, con l'espressione *religioni aumentate (AI-enhanced religions)*.

Le diverse confessioni religiose sono, con diverse declinazioni, propense a questi processi di “virtualizzazione”, che presentano, tutti, opportunità e rischi⁸: possono certamente consentire una più diffusa conoscenza del messaggio religioso e conforto spirituale, che prescinde dalla localizzazione del fedele, agevolano l'interazione a distanza nelle pratiche religiose, ma rischiano – come molte relazioni umane digitalizzate – di generare, se rese autonome da rela-

⁶ Queste nomenclature tendono a rappresentare le diverse forme che può assumere il rapporto tra sacro e mondo digitale: il trasferimento dei contenuti religiosi online per promuovere l'interazione tra i membri; il folklore digitale, che raccoglie nuovi credi e rituali che emergono nella sfera virtuali; le religioni del web che sacralizzano la tecnologia (tecno-misticismo). Sul punto, N. PANNOFINO, *La digitalizzazione del sacro: nuovi culti e nuovi media*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2022, pp. 230-250. La prospettiva del presente contributo, volta a rappresentare i rischi derivanti dalla digitalizzazione, raccolta e analisi delle informazioni a carattere religioso prescinde dall'approfondimento della fenomenologia dei tecno-misticismi.

⁷ Nel 2022, presso l'Università di Kyoto da Seiji Kumagai è stato sviluppato Buddhabot, una Chatbot basata sull'intelligenza artificiale e integrata con tecnologie di realtà aumentata per aggiungere elementi visuali e sonori, che fornisce risposte basate sulla religione buddista. V. sito di ateneo <http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/en2/>

⁸ Sul riconoscimento degli strumenti di comunicazione sociale quali “doni di dio” destinati a completare la vita religiosa di tutti i fruitori, si veda il PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, *La chiesa e internet*, 2002: disponibile al sito www.vatican.va



zioni sociali non virtuali, un benessere transeunte e solitudini condivise molto diffuse. Da ciò, il rischio di una spiritualità che trovi il suo unico referente in uno strumento digitale, per non considerare i rischi di *hate speech* e incitazione alla violenza anche verso minoranze religiose, di reclutamento e radicalizzazione di alcuni credo religiosi o l'attitudine a plasmare le coscienze.

2. L'emersione dei robot spirituali

Il processo di digitalizzazione e automazione dell'esperienza e del credo religioso (*AI-enhanced religions*) può giungere sino all'utilizzo di robot umanoidi che celebrano cerimonie religiose e/o forniscono conforto spirituale⁹.

Si registrano, soprattutto nelle religioni orientali, molti esemplari di robot programmati per eseguire rituali e sostituire celebranti umani con maggiore efficienza e continuità, officiare funerali per ridurre i costi delle cerimonie, o riaccendere la passione religiosa anche grazie alle parvenze dei robot richiamanti l'iconografia religiosa¹⁰.

Non mancano esempi pilota nella religione cristiana e nel mondo occidentale: robot programmati per impartire benedizioni pre-programmate in varie lingue¹¹, od offrire soccorso spirituale agli anziani con scarsa mobilità¹².

Come può desumersi, vi è una diversa diffusione delle diverse forme di IA (*embedded* o meno) a livello globale: il maggiore sviluppo, nell'Asia orientale e meridionale, della tecnologia robotica è stato ricondotto al quadro culturale e alle caratteristiche di quegli ordinamenti religiosi che possono consentire una

⁹ G. TROVATO, L. DE SAINT CHAMAS, M. NISHIMURA, R. PAREDES, C. LUCHO, A. HUERTA-MERCADO, F. CUELLAR, *Religion and Robots: Towards the Synthesis of Two Extremes*, in *Int J of Soc Robotics*, 2021, 13, pp. 539-556. <https://doi.org/10.1007/s12369-019-00553-8> A. FOERST, *God in the machine: What robots teach us about humanity and god*, Dutton, New York, 2005. Per alcuni contenuti multimediali sugli esemplari robotici, v. www.bbc.com/news/av/technology-58983047; <https://medium.com/predict/how-ai-and-chatgpt-could-change-religion-e6e153ec5e76>

¹⁰ Sugli uffici funerari svolti dal robot Pepper, v. www.reuters.com; altro esempio è Mindar, officiante in un tempio buddista di Kyoto, v. www.abcnews.go.com

¹¹ Sul robot Bless U-2 sviluppato per la chiesa protestante tedesca, v. www.ilfoglio.it del 1.06.2017.

¹² Quanto alla religione cattolica, il progetto del robot SanTO mira ad offrire soccorso spirituale agli anziani con scarsa mobilità, fornito di microfono, sensori, fotocamera per riconoscimento facciale. Sul punto, v. G. TROVATO, *Il robot SanTO: il nuovo con uno sguardo al passato*, in *Filosofia*, 2020, pp. 39-50 disponibile *open access* all'indirizzo www.ojs.unito.it/index.php/filosofia



maggior accettazione sociale di robot (umanoidi)¹³, mentre in altre religioni, caratterizzate dalla centralità della relazione tra ministro del culto e fedeli, in cui l'aspetto spirituale e comunitario della fede ha maggior rilievo, altre forme di intelligenza artificiale risultano preferite¹⁴.

In ogni caso, l'utilizzo delle tecnologie menzionate presuppone e genera l'aumento della mole di cd. dati religiosi digitali ovvero di dati che rivelano scelte religiose degli individui disponibili online e idonei ad essere raccolti, aggregati, combinati e violati.

3. La profilazione dei fedeli

I dati generati dall'utilizzo di app religiose, tecnologie per le attività religiose, sistemi di IA (anche *embedded*, e quindi anche robotici) per lo svolgimento di riti o pratiche sono dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e quindi dati particolari (art. 9 Reg. UE/2016/679).

In tali casi, infatti, il possesso di una determinata applicazione o *software*, unito ad altri dati, può far inferire, a chi abbia accesso a quei dati, il credo di chi la utilizza.

Spesso i dati ulteriori da cui è possibile inferire il credo religioso unitamente al possesso o al contenuto delle attività su piattaforme o *app*, sono, secondo le funzionalità connesse, desumibili dalla geolocalizzazione o profilazione¹⁵. Infatti, ove i software per attività religiose siano installati in un dispositi-

¹³ Ad esempio, lo shintoismo consente di configurare una essenza spirituale anche nelle materie non animate. Questa concezione rende il credente non a disagio nell'accettare il robot come interlocutore religioso (oltre che come animale domestico, amico o partner). Sul punto, v. la ricostruzione fatta da F. MASTROFINI, *Usare i robot per la preghiera? Dipende tutto dalla Religione*, in *Avvenire*, 21 settembre 2019 (www.avvenire.it).

¹⁴ R. M. GERACI, *Spiritual Robots: Religion and Our Scientific View of the Natural World*, in *Theology and Science*, 4(3)/2006, pp. 229-246.

¹⁵ Il Reg. UE/2016/679 (GDPR) definisce la profilazione (art. 4, par. 1, punto 4) come: «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». La profilazione è una procedura che può implicare una serie di deduzioni statistiche. Spesso viene impiegata per effettuare previsioni su persone usando dati provenienti da varie fonti per dedurre qualcosa su una persona in base alle qualità di altre persone che sembrano statisticamente simili.



tivo mobile, ne deriva la possibilità di localizzare geograficamente e captare suoni e immagini di ciò che circonda il soggetto religioso¹⁶.

I trattamenti di dati religiosi sono in enorme e costante crescita: i dati vengono trattati, conservati, utilizzati con sistemi di analisi sempre più veloci e derivano non solo dall'utilizzo di *software* per lo svolgimento di attività con caratterizzazione religiosa ma anche da attività digitali di diverso tipo idonee a generare dati inferiti, tratti da altri dati di persona già identificata, dalla cui combinazione è possibile dedurre le informazioni di tipo religioso. Quale esempio di dati religiosi inferiti vi sono quelli ricavabili dai consumi alimentari per orientare strategie di *marketing*; ovvero, da dichiarazioni, o uno o più dati relativi all'ubicazione, che rivelano se un utente abbia visitato (una o più volte) un luogo tipicamente frequentato da persone con determinate credenze religiose. In tali casi, se questi dati sono combinati con altri dati o a causa del contesto in cui sono trattati o delle finalità per cui vengono utilizzati, realizzandosi così una profilazione, il trattamento può considerarsi relativo a dati religiosi (categorie particolari di dati). Del pari, se un aggiornamento di stato di un *social network* rivela la partecipazione a funzioni religiose, l'utilizzo di tali dati personali per tali scopi di *targeting* (es. invio di messaggi religiosi per incoraggiare i cristiani a unirsi alla congregazione) equivale al trattamento di categorie speciali di dati personali¹⁷.

Il trattamento dei dati religiosi così raccolti o ricavati può prestarsi a finalità ancora ulteriori: pubblica sicurezza, ma anche finalità criminose o discriminatorie rispetto ad alcuni soggetti o gruppi proprio sulla base della religione da questi professata o ricostruita come professata¹⁸.

Il pericolo deriva non solo da violazioni di dati *tout court* ma dalla possibi-

V. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, *Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users Version 1.0*, 2 September 2020, disponibile sul sito https://edpb.europa.eu/edpb_en

¹⁶ Di ciò sono consapevoli le confessioni e ne derivano alcuni inviti a non condividere su piattaforme i propri dati, come avvenuto da parte della Direzione affari religiosi (Diyamet) di Ankara, nel 2014 (V. V. DA ROLD, *Ankara: condividere foto sui social network è contrario all'Islam*, in www.ilsole24ore.it del 10.09.2015).

¹⁷ V. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, *Guidelines 8/2020*, cit., *passim*.

¹⁸ Molteplici, infatti, sono state le app rimosse dagli store Apple e Android perché veicolavano contenuti d'odio, offendevano la divinità o erano volte a identificare e tracciare determinate minoranze religiose. V. P. PERRI, *La tutela dei dati personali nei social networks e nelle app religiose*, cit., p. 87.



lità di un legittimo trasferimento a terze parti di dati ottenuti con il consenso, o per altra base legittima di trattamento, che vengano poi utilizzati per finalità ulteriori, e comunque esposti ad un numero maggiore di violazioni.

In altri termini, se i dati diretti o inferiti (da attività di profilazione) sono dati religiosi, i rischi connessi al trattamento di tali dati, esponenzialmente accresciuti nel numero – per quanto sopra descritto –, riguardano la sfera del controllo o dei conflitti sociali e le potenziali discriminazioni basate sulle scelte religiose.

Il pericolo di discriminazione si aggrava ulteriormente in presenza di trattamenti che utilizzino sistemi di intelligenza artificiale. In tali casi, la discriminazione legata ai dati personali nella dimensione digitale può amplificarsi in presenza dei pericoli di discriminazione propri di tale tecnologia/metodologia. Come noto, l'Intelligenza Artificiale può amplificare discriminazioni di tipo strutturale quale può essere quella basata sul credo religioso: i dati su cui si basa l'algoritmo per un'attività di classificazione e decisione (anche non totalmente automatizzata) se religiosi (relativi ad es. alla professione di fede musulmana) possono portare a discriminazione sistematica di tali fedeli.

Infine, questa enorme quantità di dati è esposta a violazioni, come spesso accade, e aggravata dall'attivismo religioso¹⁹.

4. La disciplina della protezione dei dati religiosi digitali quale presidio della libertà religiosa

I rischi sociali ed etici connessi allo sviluppo delle tecnologie e al loro impatto sulle libertà fondamentali sono affrontati dal legislatore europeo e nazionale attraverso discipline trasversali di regolazione di attività, quali la normativa relativa alla protezione dei dati personali e quella riguardante la produzione e la sicurezza dei prodotti, in caso di prodotti sviluppati con intelligenza artificiale²⁰ (Reg. UE 679/2018 e Proposta di Regolamento IA).

¹⁹ Nel novembre 2020, un'indagine ha rivelato che la popolare app per la misurazione dei tempi di preghiera islamici *Muslim Pro* e l'app per gli incontri *Muslim Mingle* erano tra le tante che vendevano i dati di localizzazione degli utenti a intermediari di dati terzi. Tali dati, secondo il rapporto, sarebbero stati acquistati da appaltatori della difesa statunitense prima di finire nelle mani dell'esercito americano (v. www.aljazeera.com 18 novembre 2020).

²⁰ Nella versione modificata dal Parlamento europeo del giugno 2023 è stato ampliato l'elenco dei divieti sugli usi intrusivi e discriminatori dell'IA riguardanti anche caratteristiche sensibili come la religione, tra cui i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili.

In entrambi i casi, fuori dalle attività vietate (ad esempio, di trattamenti privi di una delle basi giuridiche previste per la categoria di dati, o di produzione di sistemi di IA per finalità vietate) sono previsti congegni giuridici volti ad evitare la probabilità di violazione di diritti fondamentali quando le attività risultino lecitamente (o non illegittimamente) svolte. In maniera sintetica e strettamente suggestiva, gli strumenti normativi utilizzati sono principi e regole generali per lo svolgimento delle attività (di trattamento), tecno-regole (tecniche di anonimizzazione, pseudonimizzazione), valutazioni di impatto (obbligatorie in caso di trattamenti considerati rischiosi o di sistemi di IA utilizzati per finalità considerate ad alto rischio), certificati di conformità (in caso di dispositivi con sistemi di IA).

Da tale prospettiva, può sostenersi che la protezione dei dati personali rappresenta uno strumento di tutela della identità, libertà e uguaglianza religiosa. Tale ruolo, invero, rivela – a nostro parere – una caratteristica propria del diritto alla protezione dei dati personali nel contesto UE: quello di diritto fondamentale con valenza anche *funzionale*. Con tale espressione intendiamo non solo indicare la qualificazione del diritto alla protezione dei dati come diritto della personalità – da bilanciare con le altre libertà fondamentali – nonché strumento per regolazione dei mercati (flusso di dati) (art. 8 Carta dei diritti fondamentali UE, cons. 4 e 5 Reg. UE/2016/679), ma la valenza (che ne sintetizza la *ratio* della genesi) quale presidio delle altre libertà fondamentali (uguaglianza, libertà, identità personale e libertà religiosa)²¹.

²¹ «Senza una forte tutela delle informazioni che le riguardano, le persone rischiano sempre di più di essere discriminate per le loro opinioni, credenze religiose, condizioni di salute: la privacy si presenta così come un elemento fondamentale dalla società dell'eguaglianza [...] Senza una forte tutela del "corpo elettronico", dell'insieme delle informazioni raccolte sul nostro conto, la stessa libertà personale è in pericolo, diventa così evidente che la privacy è uno strumento necessario per difendere la società della libertà, e per opporsi alle spinte verso la costruzione di una società della sorveglianza, della classificazione, della selezione sociale», Stefano Rodotà nel discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati (Polonia, settembre 2004), disponibile online in www.garanteprivacy.it E. BRUGIOTTI, *La privacy attraverso le "generazioni dei diritti"*. Dalla tutela della riservatezza alla protezione dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico, in www.dirittifondamentali.it p. 1 ss. Il richiamo a quella che indichiamo nel testo come *funzionalità* del diritto alla protezione dei dati si manifesta se si analizzano le pronunce relative alla risarcibilità dei danni basati sulla mera violazione del diritto alla protezione dei dati, ovvero alle ipotesi in cui tale violazione integri la lesione di altri diritti fondamentali. In proposito, per alcuni spunti, v. I.A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1/2018, pp. 67-106.



È possibile quindi parlare di una tutela della libertà religiosa tramite la protezione dei dati religiosi, la quale si realizza con gli strumenti tipici di tutela dei dati personali, nelle misure previste per i dati particolari: la necessità di sussistenza di una base legittima prevista per trattamenti di dati particolari (art. 9 GDPR), *data protection by design e by default*, minimo trattamento di dati, misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato, valutazioni di impatto da parte del titolare del trattamento in presenza di particolari rischi²².

La disciplina dei dati opera, quindi, come strumento di tracciamento e controllo sull'utilizzo delle informazioni con connotazione religiosa, non proibendone la circolazione ma determinandone alcune limitazioni nell'accesso e nelle modalità di utilizzo.

Può chiedersi a questo punto se tale modello disciplinare, imperniato su schemi di regolazione basati sul controllo e la responsabilizzazione degli utilizzatori dei dati a diversi livelli, attraverso misure tecniche, organizzative e di sicurezza per gestire i rischi (per i *provider*/titolari dei trattamenti), ovvero sull'autodeterminazione di coloro cui i dati fanno riferimento (gli interessati), sia un sistema efficace per la tutela del diritto alla protezione dei dati in sé, e, di conseguenza, per la tutela della libertà e dell'uguaglianza religiosa.

Il giudizio, a nostro parere, non può che essere critico, se si guarda alla possibilità che l'accesso ai dati personali e particolari, e nel nostro caso alle informazioni religiose, da parte di soggetti terzi (titolari e responsabili di trattamento, terze parti), avvenga comunque sulla base del consenso dell'interessato, laddove quest'ultimo viene conferito in condizioni di strutturale inconsapevolezza o inevitabile – in ragione di diffusi fenomeni di *overloading* informativo

²² M. GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in www.statochiese.it 11/2018, p. 1 ss. Si ribadisce che il discorso qui condotto volutamente esclude il ruolo svolto nella disciplina di protezione dei dati (e quindi, per quanto detto, della libertà religiosa) dal regime di responsabilità civile, segnato dall'art. 82 GDPR, in ragione delle riscontrate - finora - difficoltà di applicazione per carenza di serietà del danno. Sul punto, si rinvia a I.A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali*, in ODCC, cit. Più di recente, anche alla luce della GGUE, a conferma dell'esclusione del danno in re ipsa, U. SALANITRO, *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia*, in Riv. dir. civ. comm., 2023, p. 426 ss.



– ignoranza tale da non poter costituire idoneo presupposto di un'effettiva autodeterminazione individuale (circa l'utilizzo dei dati personali)²³. La dimensione dell'esercizio effettivo del consenso cd. *privacy* rende questo dispositivo giuridico inefficace rispetto alla *ratio legis* che lo intendeva come strumento di consapevole autodeterminazione informativa, rivelandosi unicamente uno strumento di traslazione del rischio.

All'ipocrisia (normativa) dell'autodeterminazione informativa possono far da contrappeso, se adeguatamente calibrati e attuati, altri strumenti normativi previsti dalla disciplina generale.

Si pensi, in particolare, alle misure di tecno-regolazione (*privacy by design* e *by default*) e alla procedura di valutazione di impatto (o con espressione inglese *Data protection impact assessment - DPIA* - art. 35 Reg. UE/2016/679), che è la verifica condotta dal titolare del trattamento per valutare di quest'ultimo la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare anzitutto misure idonee a mitigarli.

Nel caso di trattamenti aventi ad oggetto o coinvolgenti dati digitali religiosi, presentando di regola rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la DPIA risulta essere quasi sempre obbligatoria²⁴.

Nell'ipotesi in cui la valutazione d'impatto, puntualmente condotta, accerti l'esistenza di un rischio elevato, il titolare è tenuto, innanzitutto, ad attuare misure di mitigazione del rischio: misure e controlli di tipo tecnologico, anonimizzazione, pseudonimizzazione, cifratura dei dati; misure e controlli di sicurezza fisica e degli impianti. Si tratta, in questo caso, di soluzioni che possono concretamente ridurre il rischio di accessi non autorizzati o violazioni dei dati trattati.

Va, tuttavia, chiarito che la valutazione d'impatto risulta rimessa all'au-

²³ Ci sia consentito rinviare a, AA.VV., *Legal and UX&HMI Approach for Data Protection*, L. GATT, R. MONTANARI, I.A. CAGGIANO (a cura di), UNISOB University Press, Napoli, 2021; I.A. CAGGIANO, *Protecting minors as technologically vulnerable persons through data protection: An analysis on the effectiveness of law*, in *EJPLT*, 2/2022, pp. 27-44.

²⁴ GRUPPO DI LAVORO ART. 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI, *Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679*, che individua i criteri in presenza di due almeno dei quali la valutazione d'impatto deve considerarsi obbligatoria (es. trattamento di dati sensibili e utilizzo di tecnologie innovative).



to-accertamento e alle metriche prescelte dal titolare, con le conseguenti possibilità di verifiche infedeli da parte dello stesso.

In proposito, se è vero che un tale sistema, basato sull'*accountability* di chi realizza il trattamento, presenta necessari caratteri di flessibilità ed economia del sistema nel suo complesso, deve pur riconoscersi che un sistema realmente efficace dovrebbe poter contare su un controllo eteronomo al di fuori della sorveglianza *ex post* realizzata dall'Autorità di Garanzia. Ad assetto esistente, tale elemento di eteronomia può risiedere nella definizione di un puntuale modello di analisi di impatto uniforme e certificato a livello centrale (statale o interstatale)²⁵.

Tale sistema uniforme di misurazione può dirsi idoneo ad introdurre uno strumento esterno di controllo rispetto all'operato del titolare quale soggetto contemporaneamente controllato e controllore e non altera la struttura del modello normativo basato sulla de-burocratizzazione delle procedure²⁶.

5. Protezione dei dati religiosi digitali e sviluppo sostenibile

In conclusione, può riflettersi su come tale sistema, in cui la protezione dei diritti fondamentali avviene, oltre che con il perseguimento delle attività contrarie all'esercizio di tali diritti, attraverso un controllo mirato sulle attività umane in grado di avere un sostanziale impatto su di essi, si rapporti, in linea astratta, con lo sviluppo sostenibile della società (Dichiarazione ONU sullo sviluppo sostenibile)²⁷, laddove la nozione di sostenibilità sociale include la tenu-

²⁵ A. MANTELERO, *Beyond Data: Human Rights, Ethical and Social Impact Assessment in AI*, Asser Press: Springer, 2022. L. GATT, *Presentazione Metroxraine 2023*, disponibile nei database www.protech-jeanmonnet.eu e www.eugreenext.eu

²⁶ Analogo discorso può essere condotto per il controllo dell'IA. La proposta di regolamento UE prevede una serie di requisiti obbligatori orizzontali, procedure di valutazione della conformità per l'immissione sul mercato dell'Unione e per l'intero ciclo di vita di sistemi IA ad alto rischio, per assicurare la sicurezza e la tutela i diritti fondamentali. Va precisato che la classificazione come ad alto rischio non dipende solo dalla funzione svolta dal sistema di IA, ma anche dalle finalità e modalità specifiche di utilizzo di tale sistema.

²⁷ UN GENERAL ASSEMBLY, Resolution 25 September 2015 A/RES/70/1 *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 25 settembre 2015. Invero, il nesso tra religioni e sviluppo sostenibile si è per ora concentrato sulla nozione di sostenibilità ambientale. Sul contributo positivo delle religioni al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, si v. AA.VV., *Religioni e sviluppo sostenibile*, L. BATTAGLINI, I. ZUANAZZI (a cura di), Accademia University Press, Torino, 2021.



ta dei diritti fondamentali e la loro configurazione nella realtà algoritmica (in particolare, obiettivi 9, 10, 16, 17).

Si tratta di un'impostazione che, anch'essa, necessita di una valutazione di adeguamento e di concreta definizione di criteri e parametri valutativi che inseriti all'interno delle procedure esistenti, tengano conto dei diritti garantiti per le generazioni future, onde evitare che gli obiettivi della sostenibilità si riducano a mere declamazioni di principi. Le valutazioni d'impatto della sostenibilità (che costituiscono un campo nuovo di analisi sia per l'impresa sia come analisi d'impatto della regolazione) sono per ora configurabili in via volontaria e principalmente concentrate su obiettivi di sostenibilità ambientale, ma possono costituire, nel quadro di tutela *ex ante* finora disegnato, uno strumento complementare alle valutazioni d'impatto attualmente previste a tutela delle libertà fondamentali. Una visione d'insieme si rende tuttavia necessaria al fine di evitare sovrapposizioni e costi per i titolari di dati (e di trattamenti).

Si afferma, ancora una volta, la necessità di considerare «the need for additional protective frameworks related to data that go beyond current notions of personal data protection and privacy and address the significant impacts of the targeted use of data on societies and on the exercise of human rights more broadly»²⁸.

²⁸ Consiglio d'Europa, Dichiarazione adottata 13 febbraio 2019, in F. PIZZETTI, *Consiglio d'Europa. "Dati inferiti", regolarne l'uso per tutelare le persone: la nuova frontiera della privacy*, in [www. Agendadigitale.it](http://www.Agendadigitale.it)